



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL PRESIDENTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE N. 124 del 14/10/2022

SETTORE I - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, ATTIVITA' SOCIO-ECONOMICHE E
CULTURALI

SI.03 - Gestione risorse umane e trattamento giuridico

Proposta n. SE0104 2135/2022

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022 - 2024. PIANO
OPERATIVO ANNUALE. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE
ORGANICA**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;
- l'art. 91, co. 1 del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 stabilisce che *“gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, come modificato dal D. lgs. 25 maggio 2017 n.75, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art. 1. comma 1. adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2 gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti [...] Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance*

organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter [...] Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente [...] In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter [...] Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;

- l'art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei bisogni di personale) del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 così come modificato dal D. lgs. 25 maggio 2017 n. 75, statuisce che: “Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”;

- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, approvate con Decreto 8 maggio 2018 della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo cui la “dotazione organica” va adesso intesa quale “dotazione di spesa potenziale” e “valore finanziario”, da cui deriva - nel rispetto dei criteri che presiedono la selezione e la scelta dei fabbisogni da perseguire - che in sede di programmazione è necessario garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, e pertanto predisporre il PTFP in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e delle risorse finanziarie a disposizione, “fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”, da cui residua che “in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”;

- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, del 22.07.2022, in corso di pubblicazione;

EVIDENZIATO che:

- ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 15/2015, il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, è titolare delle funzioni fondamentali già spettanti alle ex province regionali;
- ai sensi dell'art 27 comma 4 della citata LR. n. 15/2015, per il finanziamento delle funzioni attribuite ai Liberi Consorzi Comunali il Presidente della Regione emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione;
- il processo di riordino dei Liberi Consorzi Comunali nella Regione Siciliana non è stato ancora portato a pieno compimento stante che i decreti di cui al citato comma 4 dell'art. 27 della L.R. n. 15/2015 non sono stati ancora adottati;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 27 della L.R. n. 15/2015 *“Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, i liberi Consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti”*;
- allo stato permane ancora il riferimento all'Osservatorio Regionale di cui all'art. 25 della LR 15/2015, richiesto di svolgere *“una ricognizione delle entrate nonché delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti di area vasta”* nonché di definire *“i criteri per la riallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, anche sulla base di parametri perequativi di natura economico-demografica”*;

CONSIDERATO, comunque, che, con riferimento al detto Osservatorio, costituito con decreto n. 87 del 14 giugno 2016, insediatosi, con prima ed unica seduta, in data 7 luglio 2016, la Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Siciliana, con la Deliberazione n. 196/2021/PAR del 20 Ottobre 2021, ha evidenziato ***“ che la mancata operatività di detto organo collegiale amministrativo, non può assumere rilievo ostativo all' applicazione delle successive disposizioni normative OMISSIS”***; ***“Pur in assenza delle determinazioni ascrivibili alle competenze di detto osservatorio restano cogenti le disposizioni normative di cui all' art. 6 e all' art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevedono l' adozione del piano triennale del fabbisogno del personale in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza e qualità dei servizi offerti e l' adozione della eventuale procedura di mobilità”***, ragion per cui l' attuale

rinvio al detto organismo non può più, in atto, essere ritenuto di ostacolo ad eventuali assunzioni;

DATO ATTO che, in ambito nazionale, il DL n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8 del 28 Febbraio 2020 ha introdotto rilevanti novità in materia di assunzione di personale per le province. In particolare il comma 1 dell'art. 17 apporta una modifica all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, attraverso l'inserimento del comma 1-bis che prevede che ***“le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime attuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia”***;

RILEVATO, comunque, che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Decreto dell'11/01/2022 “Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane”, ha disposto che le disposizioni di cui al richiamato decreto non trovano diretta applicazione nei confronti dei Liberi Consorzi Comunali e Città metropolitane Siciliani;

DATO ATTO, altresì, dell'avvenuta abrogazione (art. 1, comma 11, lettera a), della LR 12 maggio 2020, n. 9) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 27 del 2016 che disciplinava le dotazioni organiche delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali Siciliani e che, pertanto, allo stato odierno, per la programmazione delle assunzioni presso i detti Enti di area vasta:

- occorre fare ancora riferimento alle disposizioni nazionali previgenti che sintetizzano, comunque, nel rispetto delle condizioni di programmazione e scelta (*aspetto funzionale*), la sostanziale assenza di vincoli all'assunzione, se non di natura finanziaria, a mente dei quali è assentibile la copertura per un 100% della spesa *relativa al personale di ruolo cessato* nell'anno precedente *“se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III”*, 25% per gli altri casi (art. 1, commi 844 – 846 della L. 205/2017)

- con riferimento al cumulo delle risorse destinate alle assunzioni ed all'utilizzo dei residui ancora disponibili, si deve annotare del disposto prima facie contrastante di cui all'art. 3 del DL 90/2014 (a mente del quale *"A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente"*) e quello di cui alla deliberazione della Corte dei Conti, sezione Umbria (*cfr Delibera n. 110 del 31 Luglio 2020*) che, con riferimento al detto arco temporale, ha chiarito che, per quanto riguarda le Province, deve continuare a ritenersi consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente, come stabilito dall' art. 1, comma 845 della Legge n. 205/2017, non oggetto delle modifiche operate dall'art. 14 bis del DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;

EVIDENZIATO che:

- alla data di adozione del presente provvedimento, risultano in servizio presso l'Ente le seguenti unità di personale, a tempo indeterminato:

Cat.	Pos.Eco n.	Fulltime	Partime
D	D7	4	0
D	D6	5	0
D	D5	8	0
D	D4	1	0
D	D3	9	0
D	D2	7	0
D	D1	0	1
C	C6	1	0
C	C5	0	0
C	C4	1	0
C	C3	6	0
C	C2	1	29
C	C1	1	17
B	B8	2	0
B	B7	1	0
B	B6	4	0
B	B5	4	0
B	B4	0	0
B	B3	25	0

B	B2	7	12
B	B1	0	21
A	A4	3	0
A	A3	6	0
A	A2	6	0
A	A1	0	0
TOTALI		102	80

- Delle predette unità, n. 1 dipendente è titolare di un contratto a tempo determinato, ex art. 110 D.lgs. n.267/00 e presta, in atto, servizio presso l'Ente come Dirigente del Settore II "Finanze e patrimonio mobiliare di questo Libero Consorzio;
- Le unità di personale con contratti di lavoro part time provengono dal regime transitorio degli L.S.U. ex LL.RR. n.85/1995 e n. 16/2006, nonché dalla L. R. n. 21/2003 e prestavano, in precedenza, servizio presso questo Libero Consorzio con contratti di lavoro a tempo determinato;
- **RILEVATO** che, in aggiunta alle dette unità di personale, stante le attuali carenze, in organico, allo scopo di rispondere alle esigenze organizzative dell'Ente e garantirne la relativa funzionalità:
- con Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n.14 dell'08/02/2022 modificata con Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 25 del 22/02/2022, è stata disposta, in favore di questo Libero Consorzio, l'utilizzazione temporanea e parziale di un funzionario tecnico, per 12 mesi e n. 6 ore settimanali, con effetto dal 29/03/2022 e fino al 28/03/2023; la relativa convenzione è stata sottoscritta in data 28/03/2022;
- con Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 114 del 13/12/2021, si è preso atto che "a seguito di formale istanza presentata da questo Libero Consorzio alla Regione Siciliana, Assessorato Reg.le Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con D.D.G. n. 4932 del 20/12/2021, è stata disposta, in favore di questo Libero Consorzio, ai sensi dell'art. 47 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica Dirigenziale della Regione Siciliana, quadriennio giuridico 2002 - 2005, la proroga dell'assegnazione temporanea del Dirigente ing. Giuseppe Grasso, nato a Paternò il 13/02/1960, presso il libero Consorzio Comunale di Enna, fino al 31/12/2022, con decorrenza dalla data di presa servizio che, " sin, d'ora si stabilisce nel 01/01/2022";

RILEVATO, altresì, che:

- nell'ambito del Programma Operativo Complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014/2020, sono state assegnate a questo Libero

Consorzio due unità di personale, assunte con contratto di lavoro a tempo determinato, con oneri a totale carico delle disponibilità del detto programma, e in particolare, n. 1 Esperto tecnico, inquadrato con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, e n. 1 Esperto in gestione, rendicontazione e controllo, inquadrato con il profilo professionale di Specialista in Attività Contabili, cat. D;

- nel corso dell'anno 2022 e seguenti, per l'attuazione dei progetti del P.N.R.R, con l'utilizzo di una delle diverse modalità consentite nell'ambito del suindicato piano, si avvierà il reclutamento di personale funzionale alla realizzazione dei detti progetti, che qui si traccia solo a fini conoscitivi e di completezza, trattandosi di procedura speciale e di spesa completamente eterofinanziata e di cui si traccerà, come e del caso, ulteriormente, di volta in volta;

DATO ATTO che:

-da organigramma, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 66 del 23/12/2020, questo Libero Consorzio risulta articolato nei seguenti tre Settori:

- ✓ Settore I "Affari Generali, Risorse Umane, Attività socioeconomiche e culturali;
- ✓ Settore II "Finanze e patrimonio mobiliare;
- ✓ Settore III "Territorio, pianificazione, ambiente e lavori pubblici.

- allo stato, richiamato quanto detto, in precedenza, con riferimento ai Dirigenti del Settore II e del Settore III, il Settore I, "Affari Generali, Risorse Umane, Attività socio economiche e culturali" di questo Libero Consorzio, manca, in atto, di un Dirigente titolare, ed è retto a interim dal Segretario Generale;

VISTO l'art. 1 comma 557 della L. 296/2016 e dato atto che l'Ente ha assicurato, come si rinviene in atti, la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale anche attraverso:

- ✓ la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- ✓il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

VISTO l'art. 1 comma 557 quater della L. 296/2016 e dato atto che l'Ente, a decorrere dall'anno 2014, come si rinviene in atti,

ha assicurato il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione;

DATO ATTO che:

-il detto limite di spesa media di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2016, giusta nota prot. n. 1739 del 27.01.2021 del II Settore di questo Libero Consorzio è pari ad **€.13.010.192,38**

- con riferimento al detto valore medio e tenuto conto di quanto comunicato dal Dirigente del Settore II di questo Libero Consorzio, giuste note prot. n. 18507 del 27.09.2022, prot. n. 19323 del 6/10/2022 e prot. n. 19402 del 07.10.2022, nell' anno 2022 è rispettato il limite di spesa del personale, come si evince dal seguente prospetto:

Entrate correnti	Spesa del personale al lordo delle esclusioni	Incidenza sulle entrate correnti	Componenti escluse	Spesa del personale al netto delle esclusioni	Incidenza sulle entrate correnti al netto delle esclusioni
€ 26.223.961 ,97	€ 8.908.542, 32	33,97	€ 2.146.636, 06	€ 6.761.906, 26	25,79

- negli anni **2022, 2023 e 2024**, ad oggi, sono state realizzate e si prevedono ulteriori economie, per cessazioni, pari, rispettivamente, ad **€ 367.774,20**, ad **€ 95.251,09** ed ad **€ 106.997,59**;

DATO ATTO, altresì, che, allo stato odierno:

- è a totale carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014/2020, la spesa derivante dall'assunzione a tempo pieno e determinato, per n. 36 mesi, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1163 del 17/06/2022, dell' Esperto tecnico, a tempo determinato, inquadrato con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico e dell' Esperto in gestione, rendicontazione e controllo, a tempo determinato, inquadrato con il profilo professionale di Specialista in Attività Contabili , per l'importo complessivo di €. 40.783,83 per l'e.f. 2022, di €. 76.732,46 per l' e.f. 2023 e di € 76.732,46 per l'e.f. 2024;

- alla spesa di personale previsionale del corrente esercizio finanziario, al netto delle componenti escluse, pari ad €. 6.761.906,26, dovrà essere aggiunta la spesa derivante dai rinnovi contrattuali previsti per il corrente anno, stimata prudenzialmente in € 300.000,00, oltre agli eventuali arretrati per il periodo 2019/2020 e 2021;

- la spesa di personale dell'esercizio finanziario 2021, al netto delle componenti escluse, è di €. 5.920.906,64

- la spesa del personale a tempo determinato, relativa all' anno 2009, ai fini della determinazione del tetto delle assunzioni flessibili ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, è di € 2.755.446,51;

- a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, in conseguenza delle cessazioni dal servizio, questo Libero consorzio ha conseguito, anno per anno, le seguenti economie, giuste note prot. n. 1739 del 27.01.2021 e n.18507 del 27.09.2022, del Settore II di questo Libero Consorzio:

Ann o	Totale numero dipendenti cessati	Totale economie cessati rapportate ad anno
2018	12	€ 351.842,26
2019	15	€ 494.805,26
2020	17	€ 472.120,92
2021	21	€ 585.721,17

-nel corso del corrente anno 2022 si prevedono, in periodi diversi (Gennaio, Febbraio, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio), n. 15 cessazioni, per un'economia totale di €. 367.774,20;

RILEVATO, tenuto conto di quanto già espresso, in premessa, con riferimento alle capacità assunzionali degli Enti di area vasta siciliani e alla normativa agli stessi applicabili, ai sensi di quanto disposto dal comma 845 della richiamata legge n. 205/2017, che:

- **nell'anno in corso**, in questo Libero Consorzio, sarebbe individuabile, quale quota, utilizzabile per eventuali assunzioni, sul totale delle economie relative ai cessati, quella di seguito indicata:

Economie cessati anno precedente (2021)	Stima Economie cessati anno in corso (2022)	Totale economie	Quota utilizzabile 100%	Quota utilizzabile 25%
			<i>(importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, superiore/non superiore al 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III)</i>	
€. 585.721,17	€. 367.774,20	€. 953.495,37	NO	€. 238.373,84
con riferimento alle cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente, sarebbero, inoltre, individuabili le seguenti economie e le seguenti, consequenziali, quote di utilizzo				
Anno di riferimento	Totale economie cessati		Quota utilizzabile 100%	Quota utilizzabile 25%
			<i>(importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, superiore/non superiore al 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III)</i>	
2020	€. 472.120,92		NO	€. 118.030,23
2019	€. 494.805,26		NO	€. 123.701,31
2018	€. 351.842,26		NO	€. 87.960,56
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALI ANNO IN CORSO E TRIENNIO PRECEDENTE €. 568.065,94				

ciò, tenuto conto di quanto comunicato dal Dirigente del Settore II di questo Libero Consorzio che, da ultimo, con nota prot. n. 19402 del 07.10.2022, ha reso noto che l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, negli anni di riferimento di cui sopra è superiore al 20% delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dal comma 845 della richiamata legge n. 205/2017, "la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25%".

ASSUNTO che i Liberi Consorzi Comunali nella Regione Siciliana sono chiamati (*art. 27 comma 6, L.R. n. 15/2015*) a garantire ai territori l'espletamento delle funzioni già proprie delle ex Province Regionali;

DATO ATTO che, per sopperire alla situazione di stallo maturata sulla scorta delle disomogeneità normative sopra evidenziate, man mano aggravata dai diversi pensionamenti, questo Libero Consorzio, ha provato a fronteggiare con incremento orario al personale part time, come da ultimo rimesso nell'atto di indirizzo prot. n. 17194 del 09.09.2022 del Commissario Straordinario di

questo Libero Consorzio, per n. 32 ore settimanali, sino al 31.12.2022;

DATO ATTO che, in sede di ricognizione annuale dei fabbisogni, è emerso che, in aggiunta al personale a tempo indeterminato, in atto, in servizio presso i diversi settori di questo Ente, in considerazione dei carichi di lavoro ascritti e tenuto conto delle criticità rilevate, è stato stimato che sarebbero, altresì, necessarie le seguenti ulteriori unità di personale:

Fabbisogno aggiuntivo al personale in servizio alla data di adozione del presente provvedimento		
Profilo professionale	Categoria	N.
Dirigente Tecnico	Dirigente	1
Dirigente Contabile	Dirigente	1
Dirigente Amministrativo	Dirigente	1
Istruttore Direttivo Tecnico	D	3
Specialista in attività amministrative	D	5
Specialista in attività contabili	D	4
Istruttore contabile	C	4
Istruttore amministrativo	C	3
Istruttore tecnico	C	3
Collaboratore amministrativo	B	2
Centralinista	B	2
Ausiliario	A	2

DATO ATTO che:

- il sistema ordinamentale attuale che governa la programmazione del fabbisogno del personale transita dalla necessità di definirlo in termini quali-quantitativi dinamicamente misurati nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ora riferiti alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, della programmazione e degli obiettivi da realizzare, ora riferiti alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'Ente;
- il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale, pertanto, deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati

che non possono superare la dotazione di spesa potenziale derivante dai limiti di spesa di personale previsti, oltre a garantire coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria dell'Ente e con il ciclo della performance, quindi con le priorità strategiche dell'Ente e con gli obiettivi individuati nel triennio, così pervenendo a individuare le professionalità infungibili, evitare logiche di mera sostituzione, tenere in considerazione le nuove professioni e le competenze professionali innovative, privilegiando il potenziamento delle funzioni istituzionali dell'Ente;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 95 del 28/07/2022, con la quale è stata attestata l'insussistenza di situazioni di eccedenza e soprannumero del personale dell'Ente;

DATO ATTO che prima dell'adozione, sui contenuti del presente provvedimento, dovrà provvedersi alla verifica contabile (parere) da parte del Settore II e da parte del Collegio dei Revisori;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI PRENDERE ATTO della seguente ricognizione del personale a tempo indeterminato, in servizio nell'Ente alla data odierna:

Cat.	Pos.Ec on.	Fulltime	Partime
D	D7	4	0
D	D6	5	0
D	D5	8	0
D	D4	1	0
D	D3	9	0
D	D2	7	0
D	D1	0	1
C	C6	1	0
C	C5	0	0
C	C4	1	0
C	C3	6	0

C	C2	1	29
C	C1	1	17
B	B8	2	0
B	B7	1	0
B	B6	4	0
B	B5	4	0
B	B4	0	0
B	B3	25	0
B	B2	7	12
B	B1	0	21
A	A4	3	0
A	A3	6	0
A	A2	6	0
A	A1	0	0
TOTALI		102	80

- Delle predette unità, n. 1 dipendente è titolare di un contratto a tempo determinato, ex art. 110 D.lgs. n.267/00 e presta servizio come Dirigente presso il Settore II “Finanze e patrimonio mobiliare di questo Libero Consorzio”;

- Le unità di personale con contratti di lavoro part time provengono dal regime transitorio degli L.S.U. ex LL.RR. n.85/1995 e n. 16/2006, nonché dalla L. R. n. 21/2003 e prestavano, in precedenza, servizio presso questo Libero Consorzio con contratti di lavoro a tempo determinato;

2) DI EVIDENZIARE che, in aggiunta alle dette unità di personale, stante le attuali carenze, in organico, e allo scopo di rispondere meglio alle esigenze organizzative dell’Ente, nonché di garantirne la relativa funzionalità:

- è stata disposta, in favore di questo Libero Consorzio, l’utilizzazione temporanea e parziale di un funzionario tecnico, per 12 mesi e n. 6 ore settimanali, con effetto dal 29/03/2022 e fino al 28/03/2023;

- è stata disposta, in favore di questo Libero Consorzio, ai sensi dell’art. 47 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica Dirigenziale della Regione Siciliana, quadriennio giuridico 2002 – 2005, la proroga, fino al 31/12/2022, dell’assegnazione del Dirigente Tecnico preposto al Settore III “Territorio, pianificazione, ambiente e lavori pubblici;

- tenuto conto di quanto già sperimentato, in passato, ed in considerazione, in particolare, dei relativi esiti, con nota prot. n. 17194 del 09.09.2022, il Commissario Straordinario di questo Libero Consorzio, ha espresso apposito atto d'indirizzo finalizzato ad un incremento delle ore settimanali di tutto il personale part time in servizio presso l'Ente, fino ad un massimo di n. 32, sino al 31.12.2022;

3) DI DARE ATTO, sulla scorta delle ricognizioni pervenute, e condivisi i profili e le proiezioni di attualizzazione rappresentate e qui fatte proprie, che, allo status di cui al punto 1), è stato stimato incremento nel modo che segue:

Fabbisogno aggiuntivo al personale in servizio alla data di adozione del presente provvedimento		
Profilo professionale	Categoria	N.
Dirigente Tecnico	Dirigente	1
Dirigente Contabile	Dirigente	1
Dirigente Amministrativo	Dirigente	1
Istruttore Direttivo Tecnico	D	3
Specialista in attività amministrative	D	5
Specialista in attività contabili	D	4
Istruttore contabile	C	4
Istruttore amministrativo	C	3
Istruttore tecnico	C	3
Collaboratore amministrativo	B	2
Centralinista	B	2
Ausiliario	A	2

Tabella di sintesi:

Personale in servizio a tempo indeterminato alla data di adozione del provvedimento				Fabbisogno aggiuntivo	
Ca t.	Pos. Econ.	Fulltime	Partime		
				Dirigente Tecnico	1
				Dirigente Contabile	1
				Dirigente Amm.vo	1
D	D7	4	0		
D	D6	5	0		
D	D5	8	0		
D	D4	1	0		
D	D3	9	0		
D	D2	7	0		
D	D1	0	1	12	
C	C6	1	0		
C	C5	0	0		
C	C4	1	0		
C	C3	6	0		
C	C2	1	29		
C	C1	1	17	10	
B	B8	2	0		
B	B7	1	0		
B	B6	4	0		
B	B5	4	0		
B	B4	0	0		
B	B3	25	0		
B	B2	7	12		
B	B1	0	21	4	
A	A4	3	0		
A	A3	6	0		
A	A2	6	0		
A	A1	0	0	2	
TOTALI		102	80	31	

4) DI APPROVARE, nei termini di seguito indicati, il Piano Triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2022 - 2023 e 2024, limitando la programmazione dei fabbisogni dell'Ente a ciò che si ritiene assolutamente necessario, stante la carenza, in atto, di adeguata disponibilità finanziaria:

ANNO 2022

- **INDIVIDUAZIONE** di n. 1 Dirigente Amministrativo da destinare al I Settore ***"Affari Generali, Risorse Umane, Attività socio economiche e culturali"***, mediante contratto a tempo determinato o mediante convenzione con altro Ente per la durata di un triennio, salvo e previa verifica dei presupposti per procedervi, o mediante reclutamento a tempo indeterminato, con una delle modalità previste dall'Ordinamento (mobilità, concorso);

ANNO 2023

- **INDIVIDUAZIONE** di n. 1 Dirigente tecnico da destinare al III Settore ***"Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori pubblici"***, mediante contratto a tempo determinato o mediante convenzione con altro Ente per la durata di un triennio, salvo e previa verifica dei presupposti per procedervi, o mediante reclutamento a tempo indeterminato, con una delle modalità previste dall'Ordinamento (mobilità, concorso);

ANNO 2024

Non si pianifica nessuna assunzione;

ANNI 2022/2023/2024

Nell'anno 2022 e seguenti, per l'attuazione dei progetti del P.N.R.R, con l'utilizzo di una delle diverse modalità consentite nell'ambito del suindicato piano, si avvierà il reclutamento delle seguenti figure professionali, funzionali alla realizzazione dei detti progetti, che qui si traccia solo a fini conoscitivi e di completezza, trattandosi di procedura speciale e di spesa completamente eterofinanziata e di cui si traccerà, come e del caso, ulteriormente, di volta in volta:

Fabbisogno aggiuntivo al personale strettamente funzionale all'attuazione dei progetti del PNRR		
Profilo professionale	Categoria	N.
Dirigente Tecnico	Dirigente	0
Dirigente Contabile	Dirigente	0
Dirigente Amministrativo	Dirigente	0
Istruttore Direttivo Tecnico	D	8
Specialista in attività amministrative	D	1
Specialista in attività contabili	D	1
Istruttore contabile	C	0
Istruttore amministrativo	C	0
Istruttore tecnico	C	0
Collaboratore amministrativo	B	0

Centralinista	B	0
Ausiliario	A	0

5) DI DARE ATTO che nell'ambito del Programma Operativo Complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014/2020, sono state assegnate a questo Libero Consorzio due unità di personale, assunte con contratto di lavoro a tempo determinato, con oneri a totale carico delle disponibilità del detto programma, ed, in particolare, n. 1 Esperto tecnico, inquadrato con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, e n. 1 Esperto in gestione, rendicontazione e controllo, inquadrato con il profilo professionale di Specialista in Attività Contabili, cat. D;

6) di DARE ATTO, infine, che:

- l'Ente, a decorrere dall'anno 2014, come si rinviene in atti, ha assicurato il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione;
- in questo Libero Consorzio, il detto limite di spesa media di cui all' art. 1, comma 557 quater della L. 296/2016, giusta nota prot. n. 1739 del 27.01.2021 del II Settore dell'Ente, è pari ad **€ 13.010.192,38**;
- nell'anno 2022, è rispettato il limite di spesa del personale, come si evince dal seguente prospetto:

Entrate correnti	Spesa del personale al lordo delle esclusioni	Incidenza sulle entrate correnti	Componenti escluse	Spesa del personale al netto delle esclusioni	Incidenza sulle entrate correnti al netto delle esclusioni
€ 26.223.961,97	€ 8.908.542,32	33,97	€ 2.146.636,06	€ 6.761.906,26	25,79

- negli anni **2022, 2023 e 2024**, ad oggi, sono state realizzate e si prevedono ulteriori economie, per cessazioni, pari, rispettivamente, ad **€ 367.774,20**, ad **€ 95.251,09** e ad **€ 106.997,59**;

- è a totale carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale

2014/2020 la spesa derivante dall'assunzione a tempo pieno e determinato, per n. 36 mesi, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1163 del 17/06/2022, di n. 1 Esperto tecnico, a tempo determinato, inquadrato con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico e di n. 1 Esperto in gestione, rendicontazione e controllo, a tempo determinato, inquadrato con il profilo professionale di Specialista in Attività Contabili, per l'importo complessivo di €. 40.783,83 per l'e.f. 2022, di €. 76.732,46 per l'e.f. 2023 e di € 76.732,46 per l'e.f. 2024;

- resta preliminare all'esecuzione del Piano la verifica del rispetto di tutte le condizioni normative e giuscontabili che lo governano, tra cui il disposto dell'art. 9, comma 1-quinquies, del DL 113/2016 conv. in L 160/2016 e successive modifiche e integrazioni;

- il Libero Consorzio Comunale di Enna non presenta per l'anno 2022 situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, non ha quote di scopertura della quota obbligatoria riservata e alle varie categorie protette (legge 68/99);

La Responsabile del Servizio
Gestione risorse umane e trattamento
giuridico

Dott.ssa Daniela Rizzuto

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTA la proposta predisposta dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e trattamento giuridico.

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art 147 bis comma 1, del D.Lgs. N 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla **regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa**, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

APPROVA

la superiore proposta redatta dal Responsabile del Servizio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, facendola propria e in tali termini inoltrandola per l'acquisizione dei pareri e infine all'organo di governo.

GENERALE
1° Settore

IL SEGRETARIO
nq di DIRIGENTE ad interim del

Dott . Michele Iacono

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
***Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.
573/GAB del 31/08/2022***

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la proposta dell'Ufficio meritevole di accoglimento;
VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore;
VISTO il parere di regolarità contabile del Dirigente del II Settore;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Determina

di **APPROVARE**, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 14/10/2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI FAZIO GIROLAMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Parere di Regolarità Tecnica	Parere di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE f.to Michele Iacono	IL RESPONSABILE DEL SETTORE II In ordine alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere: FAVOREVOLE f.to Giocchino Guarrera

Originale firmato depositato in atti



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

già Provincia Regionale di Enna

Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 38/2022

Oggetto: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022–2024. Piano Operativo Annuale. Rideterminazione della Dotazione Organica.

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di ottobre, in modalità mista,

14.10.2022

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da:

- Dott. Rag. Orazio Mammino - Presidente;
- Dott. Alessandro Lentini - componente;
- Dott. Stefano Perrone - componente.

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere su quanto inerente all'oggetto, dando atto che i componenti Alessandro Lentini e Stefano Perrone partecipano all'adunanza in modalità "conference call".

Premesso che

- l'Ente, con nota del 11.10.2022, prot. 19631, ha provveduto a trasmettere la proposta di determinazione del Commissario Straordinario – con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale - numero 2022/2135 del 11.10.2022, per come predisposta dal Settore I - Affari Generali – Risorse Umane, Attività Socio-Economiche e Culturali * Servizio 3 - Gestione Risorse Umane e trattamento giuridico * avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024. Piano Operativo annuale. Rideterminazione della Dotazione Organica";
- l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, recita: *“ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del Decreto-legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);*
 - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede *“in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133”¹;*
- l'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;*
- l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, stabilisce *“... nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2”;*
- il medesimo articolo prevede, altresì, *“il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente”;*
- l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: *“in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;*
- l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recita: *“le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”²;*

¹ in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

² l'articolo 22 del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 prevede al comma 1 che *“le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di*

- l'articolo 35, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'articolo 1, comma 401, della legge 24.12.2012, n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: *“le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*
 - a) *con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;*
 - b) *per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett. a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando;*
- l'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al personale a tempo determinato, prevede che le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della Legge 27.12.2006, n. 296³;
- l'articolo 16 del Decreto-legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160:
 - a) innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano, nell'anno precedente, un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica con Decreto del Ministro Interno;
 - b) esclude dalle limitazioni dell'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 (assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) autorizza le procedure di mobilità nelle regioni in cui il personale soprannumerario delle province sia stato ricollocato per almeno il 90%;
- l'articolo 14 bis del Decreto-legge 28.01.2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.03.2019, n. 26, disciplina le capacità assunzionali delle regioni e degli enti locali, ampliando le capacità assunzionali a tempo indeterminato con la estensione a cinque del numero di anni precedenti in cui i risparmi derivanti da cessazioni possono essere utilizzati;
- l'articolo 3 della Legge 19.06.2019, n. 56 prevede misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale della P.A.;
- il medesimo articolo conferma, tra l'altro, l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”.

³ pertanto, la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nell'anno 2009.

- l'articolo 33, comma 2, del Decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, modifica radicalmente il meccanismo di calcolo delle capacità assunzionali, rinviando la data di entrata in vigore del nuovo sistema solo dopo l'emanazione di un Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno;
- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.03.2020 recante *“misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, il Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, provvede ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia; tale Decreto, per espressa previsione normativa, non si applica ai Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana in quanto assoggettati a specifica norma regionale (quant'anche la medesima risulta oggi abrogata);

Tenuto conto che

- l'articolo 20 del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 che prevede norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative, che non attuano le procedure previste dall'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ne rispondono in via disciplinare;
- il Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 81 *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, prevede che, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, i lavoratori a **tempo determinato** non possono superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- il C.C.N.L. del Comparto Enti Locali del 21.05.2018 stabilisce che i dipendenti in part-time non possono superare il tetto del 25% della dotazione organica di ogni Categoria;
- con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Richiamate

- le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 27/2015 e n. 16/2016, che confermano la riduzione del rapporto spesa personale/spesa corrente, individuando quale parametro temporale fisso ed immutabile il valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013;

Tenuto conto che

- la Corte Costituzionale, con la [sentenza n. 247/2017](#), ha formulato un'interpretazione dell'[articolo 9](#) della [Legge 24.12.2012, n. 243](#), in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo;
- la Corte Costituzionale, con successiva [sentenza n. 101/2018](#), nel dichiarare, altresì, l'illegittimità dell'[articolo 1](#), comma 466, della [Legge 11.12.2016, n. 232](#), ha sottolineato che *“per quel che riguarda i tecnicismi contabili inerenti alle rilevazioni statistiche in ambito nazionale ed europeo, questa Corte ha affermato che essi possono essere elaborati liberamente dal legislatore, purché la loro concatenazione non alteri concetti base dell'economia finanziaria quali «risultato di amministrazione» e «fondo pluriennale vincolato» e, più in generale, non violi i principi costituzionali della copertura delle spese, dell'equilibrio del bilancio (articolo 81 della Costituzione) e della “chiamata” degli enti territoriali ad assicurare la sostenibilità del debito (articolo 97, primo comma, secondo periodo, della Costituzione)”*.
- nella delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, la Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, ha affermato che:
 1. “Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'[art. 9](#), commi 1 e 1-bis, della [L. n. 243 del 2012](#), anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti ([art. 10](#), comma 3, [L. n. 243 del 2012](#))”, da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle [sentenze n. 247/2017](#), Corte costituzionale [n. 252/2017](#) e [n. 101/2018](#), che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato;
 2. “I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei [D.Lgs. n. 118 del 2011](#) e [D.Lgs. n. 267 del 2000](#), nonché, da ultimo, dall'[art. 1, comma 821, L. n. 145 del 2018](#)) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”;
- l'[art. 1](#), commi 820 ss., della [L. n. 145 del 2018](#), prevede che “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale [n. 247 del 29 novembre 2017](#) e [n. 101 del 17 maggio 2018](#), le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#)” Detti enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'[allegato 10](#) del [D.Lgs. n. 118 del 2011](#).
- con il [decreto 1° agosto 2019](#) sono stati individuati i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:
 - W1 Risultato di competenza
 - W2 Equilibrio di bilancio
 - W3 Equilibrio complessivo.
- la commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (**W1**) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al [comma 821](#) dell'[art. 1](#) della [L. n. 145 del 2018](#), gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

- della circolare del 09.03.2020 n. 5, della Ragioneria Generale dello Stato, che fornisce chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli artt. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) e 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali) della Legge 24.12.2012, n. 243;
 - ad avviso della Ragioneria Generale dello Stato, la Corte Costituzionale ha voluto distinguere tra obblighi di fonte comunitaria a carico dell'intero comparto e gli obblighi a carico del singolo Ente, portando a ritenere, in sostanza, che il saldo, come formalmente definito dall'[articolo 9](#) della [Legge 24.12.2012, n. 243](#) (saldo tra entrate e spese finali), è valido solo per il comparto degli enti nel suo complesso, mentre gli equilibri del singolo ente territoriale devono tenere conto anche dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito;
 - la Ragioneria Generale dello Stato fa presente, altresì, che in queste due sentenze è stato stabilito, ai sensi dell'[articolo 9](#) della [Legge 24.12.2012, n. 243](#) e dell'[articolo 1](#), commi 820 e seguenti, della [Legge 30.12.2018, n. 145](#), l'obbligo del rispetto:
 - a. degli equilibri di cui all'[articolo 9](#) della citata [Legge 24.12.2012, n. 243](#) (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) a livello di comparto;
 - b. degli equilibri di cui al [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) e successive modifiche e integrazioni (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato) a livello di singolo Ente;
 - nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'[art. 9](#), comma 1-bis, [L. n. 243 del 2012](#) (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo. La RGS, tenendo conto del rispetto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato [art. 9](#), comma 1-bis, della [L. n. 243 del 2012](#) (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'[art. 10](#) della [L. n. 243 del 2012](#) per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021. Analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai prossimi bilanci di previsione 2021-2023.
- Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi [n. 118 del 2011](#) e [n. 267 del 2000](#) (anche a consuntivo, come prescritto dall'[art. 1, comma 821, L. n. 145 del 2018](#));

Dato atto che

- la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale è stata effettuata con determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, [n. 95 del 28.07.2022](#), ad esito della quale non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale (*ex articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come riscritto dall'articolo 16 della Legge 12.11.2011, n. 183*);
- l'Ente ridetermina la **Dotazione Organica del Personale** per l'anno 2022 e seguenti con la stessa proposta di determinazione del Commissario Straordinario in esame;
- è assicurata la riduzione delle spese del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- è rispettato il limite delle assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 78 del 09.06.2009 e successive modifiche e integrazioni, l'Ente ha adottato il vigente *“Regolamento Organico degli Uffici e dei Servizi e Dotazione Organica del Personale”*;

- con determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 94 del 28.07.2022, l'Ente ha adottato il Piano Triennale delle azioni positive 2022-2024 di cui all'articolo 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198 recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;
- l'Ente **ha** adottato il Piano provvisorio delle Performance e degli Obiettivi⁴ per l'anno 2022-2024, con determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 56 del 27.04.2022;
- l'Ente **non ha** aderito a intese e/o ai patti di solidarietà orizzontale ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della Legge 11.12.2016, n. 232;
- l'Ente **ha** attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del Decreto-legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.06.2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni;
- l'Ente **ha** attivato la procedura di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – B.D.A.P. - in ossequio alle modalità previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12.05.2016 emesso in applicazione dell'articolo 13 della legge 31.12.2009 n. 196 e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

Atteso che

- la media del tetto di spesa del personale, di cui all'articolo 1, comma 557 e 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è rilevabile dal prospetto che segue:

	Media 2011/2013	rendiconto 2021
Spese macroaggregato 101	12.934.240,83	6.363.755,88
Spese macroaggregato 103	108.400,70	0,00
Irap macroaggregato 102	793.998,58	392.434,53
Altre spese:	16.702,00	0,00
Totale spese di personale (A)	13.853.342,11	6.756.190,41
(-) Componenti escluse (B)	843.149,73	835.283,70
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	13.010.192,38	5.920.906,71
Spese correnti	22.637.893,60	22.666.803,10
Incidenza % su spese correnti	57,47%	26,12%

ex articolo 1, comma 557, legge 27.12.2006, n. 296

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

Acquisiti

- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;

⁴ ex articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, che per gli Enti locali è unificato nel P.E.G. (articolo 169, comma 3-bis, del TUEL).

- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Premesso quanto infra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime

parere favorevole alla proposta di determinazione del Commissario Straordinario – con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale - numero 2022/2135 del 11.10.2022, per come predisposta dal Settore I - Affari Generali – Risorse Umane, Attività Socio-Economiche e Culturali * Servizio 3 - Gestione Risorse Umane e trattamento giuridico * avente ad oggetto: “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024. Piano Operativo annuale. Rideterminazione della Dotazione Organica*”.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente

f.to Orazio Mammino

f.to Alessandro Lentini

f.to Stefano Perrone



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SI.03 - Gestione risorse umane e trattamento giuridico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 124 / 2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022 - 2024. PIANO OPERATIVO ANNUALE. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

Visto di regolarità contabile ;

Visto : Rag.V.Milano

Lì, 14/10/2022

IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)